

Allegato sub lettera D) alla determina n 1777 del 29/11/2013



COMUNE DI MIRA

(Provincia di Venezia)

SETTORE LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE E PROTEZIONE CIVILE

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
GESTIONE E MANUTENZIONE DEI PONTI MOBILI COMUNALI**

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

INDICE

- ART. 01 – OGGETTO
- ART. 02 – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO
- ART. 03 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- ART. 04 – DURATA DELL'APPALTO
- ART. 05 – AMMONTARE DELL'APPALTO
- ART. 06 – PERSONALE IN SERVIZIO
- ART. 07 – REFERENTI
- ART. 08 – PERSONALE – OSSERVANZA DELLE NORME IN MATERIA DI LAVORO
- ART. 09 – MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO
- ART. 10 – ULTERIORI OBBLIGHI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO
- ART. 11 – VERIFICHE E CONTROLLI
- ART. 12 – PAGAMENTI
- ART. 13– TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
- ART. 14 - REVISIONE PREZZI
- ART. 15 – SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
- ART. 16 – RESPONSABILITA' E POLIZZA ASSICURATIVA
- ART. 17 – SANZIONI E PENALITA'
- ART. 18 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
- ART. 19 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
- ART. 20 – CONTROVERSIE GIUDIZIARIE
- ART. 21– DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO E DEFINITIVO
- ART. 22 - SPESE CONTRATTUALI
- ART 23 - NORMA FINALI E DI RINVIO



ART. 1 – OGGETTO

Il servizio riguarda ogni incombenza gestionale e tecnica in ordine all'esecuzione del servizio di movimentazione ed alla manutenzione dei dieci ponti mobili siti lungo i canali navigabili Naviglio Brenta e Canale Novissimo, sommariamente descritti nei grafici allegati (all sub lettera D2) per trentasei mesi con decorrenza dal 1/5/2013 fino al 30/4/2017 con possibilità di anticipo o proroga della data di decorrenza e conseguente scadenza sulla base degli esiti di gara.

ART.2 CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

L'assuntore del Servizio dovrà operare con autonoma iniziativa e sotto gli indirizzi della Direzione Tecnica del Committente per gestire e manovrare i dieci ponti mobili comunali nel periodo 1 aprile – 31 ottobre dalle ore 8 alle ore 20 su arrivo di natanti, sempre nel periodo 1 aprile – 31 ottobre dalle ore 20 alle ore 24 su prenotazione gg 3 alla settimana e nel periodo 1 novembre - 31 marzo su prenotazione, nonché individuare, proporre e risolvere i problemi connessi con la funzionalità, il deterioramento, la conservazione, il ripristino e l'adeguamento del patrimonio pontile comunale.

In sintesi, oggetto dell'Appalto è la fornitura con piena assunzione di responsabilità sui risultati delle seguenti attività:

SERVIZIO TECNICO/GESTIONALE:

- Gestione di adeguato sistema informativo sulle modalità di svolgimento del servizio;
- Realizzazione, gestione e aggiornamento pagina web con informazioni sul servizio offerto e informazioni sulle caratteristiche della navigazione fluviale lungo i canali interessati (pilot chart) con possibilità prenotazioni on line;
- Monitoraggio del servizio svolto

SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE PONTI MOBILI

- Manovra di apertura e chiusura automatizzata e/o manuale dei ponti mobili;
- Gestione e manutenzione ordinaria dei complessi meccanici, oleo meccanici, delle annesse apparecchiature elettriche e degli elementi di presidio mobili (sbarre, catene, etc.);
- presidio dei ponti;
- pronto intervento;

Per la totalità dei servizi si intendono incluse la progettazione, la programmazione del servizio nonché la gestione ed esecuzione degli interventi.



ART. 3 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'Assuntore dovrà eseguire i lavori, il servizio e le prestazioni contrattualmente affidate nella piena e totale osservanza dei Regolamenti Comunali e delle normative e delle leggi nazionali e regionali vigenti in materia di:

- Navigazione interna
- gestione del servizio affidato;
- esecuzione di opere per lo Stato;
- sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;
- assunzioni obbligatorie e patti sindacali;
- circolazione stradale, tutela e conservazione del suolo pubblico;
- prevenzione della criminalità mafiosa;
- superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche;
- sicurezza degli impianti di qualsiasi tipo;
- progettazioni ed esecuzione di opere in muratura, ferro e cemento armato;
- collaudi e certificazioni delle opere eseguite;
- autorizzazioni igienico-sanitarie;
- prevenzione incendi;
- norme di sicurezza negli impieghi degli oli minerali;

L'Assuntore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona di appartenenza dei beni.

E' altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

Per tutto quanto non specificamente previsto dal presente Capitolato Speciale d'Appalto e dal Capitolato Tecnico si farà riferimento al Capitolato Generale d'appalto per le opere pubbliche approvato con D.M. LL.PP. 145/2000 e Regolamento di applicazione DPR 554/1999 della Legge 11 febbraio 1994 n. 109 e successive modifiche ed integrazioni.

Il servizio oggetto dell'appalto ha come riferimento normativo il complesso delle Norme UNI che trattano i servizi di manutenzione, e tra queste si citano:

- UNI 9910 Terminologia sulla fidatezza e sulla qualità del servizio
- UNI 10146 Criteri per la formulazione di un contratto per la fornitura di servizi finalizzati alla manutenzione
- UNI 10147 Manutenzione – Terminologia



- UNI 10148 Manutenzione – Gestione di un contratto di manutenzione

ART.4 – DURATA DELL'APPALTO

Il servizio si riferisce agli anni 2014, 2015, 2016 e 2017 e precisamente dal 01 maggio 2014 al 30 aprile 2017.

La durata dell'appalto è pertanto fissata in trentasei mesi naturali e consecutivi a partire dal 01 Maggio 2014 e fino al 30 Aprile 2017.

La stazione appaltante si riserva di modificare la decorrenza iniziale dell'appalto in dipendenza dell'esito della procedura di aggiudicazione

Qualora per qualsiasi motivo, alla scadenza del contratto la procedura per la nuova gestione non sia ancora esecutiva o, comunque, la nuova Ditta non abbia assunto effettivamente il servizio, di movimentazione dei ponti mobili comunali è tenuta a prestarlo fino all'insediamento della nuova Ditta, alle stesse condizioni della gestione passata e, comunque, non oltre 180 giorni successivi alla scadenza del contratto.

ART. 5 – AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo presunto dell'appalto per 36 (trentasei) mesi è di Euro 900.000,00 (IVA esclusa), così come descritto:

L'importo massimo complessivo presunto a base d'asta dell'Appalto ammonta a:

servizio tecnico/gestionale A CANONE ANNUO

servizio gestione/manutenzione ponti A CANONE ANNUO

spesa corrente € 292.000,00 x 3 ANNI = €. 876.000,00

oneri per la sicurezza €. 8.000,00 x 3 ANNI = €. 24.000,00

SOMMANO	€.	900.000,00
IVA 22%	€.	<u>189.000,00</u>
TOTALE	€.	1.098.000,00

Il concorrente, con la presentazione dell'offerta, prende espressamente atto che l'importo della spesa corrente dovrà trovare, in parte, copertura finanziaria anche mediante l'utilizzo delle somme provenienti dagli oneri di urbanizzazione, o altro che l'Amministrazione Comunale presume di introitare durante l'arco di durata contrattuale.

L'impossibilità di garantire la preventiva copertura finanziaria delle prestazioni e del servizio potrà portare l'Amministrazione Comunale a decidere di sospendere temporaneamente parte del servizio oppure a stralciarli definitivamente dal contratto, senza che l'Assuntore possa



pretendere indennizzi, o compensi aggiuntivi, per i restanti servizi che continuerà a prestare alle stesse condizioni offerte in sede di gara.

ART.6 - PERSONALE IN SERVIZIO

Per tutte le attività di gestione dei servizi oggetto del capitolato, il prestatore del servizio si avvarrà di personale qualificato idoneo, in numero e professionalità, allo svolgimento degli stessi, nel pieno rispetto della normativa sui contratti di lavoro dell'area di appartenenza e della normativa di sicurezza dei lavoratori.

Il prestatore del servizio è responsabile, a norma delle vigenti disposizioni, delle condizioni di idoneità del proprio personale ai servizi prestati.

Il personale deve essere munito di distintivo riportante le generalità della Ditta.

Il personale adibito al servizio di cui al presente appalto è obbligato ad osservare le seguenti prescrizioni:

- tenere un comportamento irreprensibile e rispettoso nei confronti dei minori, delle persone in genere e comunque tale da escludere nella maniera più assoluta qualsiasi maltrattamento o altro comportamento perseguibile a norma degli artt. 571 e 572 del Codice Penale, ovvero l'uso di un linguaggio volgare;
- indossare un abbigliamento decoroso e conforme al codice della strada;
- non abbandonare i ponti durante l'orario di servizio specialmente durante le operazioni di manovra;
- adottare le cautele e gli accorgimenti che garantiscano l'incolumità fisica e la massima sicurezza dei natanti e dei pedoni, ciclisti e automobilisti in ciascuno dei momenti più critici del servizio (operazioni di chiusura e apertura delle sbarre);
- osservare scrupolosamente gli orari e gli itinerari stabiliti e svolgere i servizi richiesti con la massima cura ed attenzione;
- informare con tempestività ogni anomalia o problema di funzionamento

Tutto il personale dovrà garantire riservatezza assoluta su tutto ciò di cui venisse a conoscenza nel rapporto con gli utenti.

Il prestatore del servizio dovrà opportunamente informare gli utenti della possibilità e delle modalità per rivolgere reclami circa il funzionamento del servizio alla segreteria del Settore LL.PP. del Comune di Mira.

Il Comune di Mira potrà pretendere la sostituzione del personale che non dovesse risultare idoneo in relazione alle particolari caratteristiche del servizio e nei rapporti con l'utenza.

La sostituzione dovrà essere effettuata dal prestatore del servizio entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta, che è insindacabile. In casi particolarmente gravi potrà essere richiesta la sostituzione immediata.



Il prestatore del servizio pur nell'esercizio delle proprie prerogative aziendali, dovrà curare che non ci sia un eccessivo turnover del personale addetto al fine di garantire la migliore efficacia del servizio.

ART.7 - REFERENTI

Il prestatore del servizio dovrà individuare e nominare un coordinatore/responsabile del servizio, con sede operativa stabile nel territorio del comune di Mira o in uno dei comuni limitrofi, entro un raggio di 30 chilometri, del quale dovrà comunicare al competente ufficio comunale il nominativo, l'indirizzo e il recapito telefonico.

La ditta dovrà garantire, tramite il suddetto Responsabile, la reperibilità per tutto l'orario di svolgimento del servizio e per almeno un'ora antecedente e successiva allo stesso, per ogni imprevisto che dovesse accorrere al servizio.

Tutte le comunicazioni circa l'ordinaria gestione (programmazione del servizio, chiarimenti in ordine agli utenti nonché agli orari del servizio) interverranno tra detto coordinatore ed il referente dell'Amministrazione individuato nel Responsabile Unico di Procedimento o un suo delegato.

Il coordinatore/responsabile individuato dall'appaltatore partecipa ad incontri con il personale dei Settore LL.PP. del Comune, per la programmazione del servizio ed ogni volta che l'Amministrazione Comunale lo ritenga opportuno, nonché ad eventuali incontri con gli utenti.

Nell'organizzazione dei servizi il prestatore dovrà attenersi alle eventuali disposizioni che verranno impartite in corso d'anno dal Servizio Manutenzione Infrastrutture e Protezione Civile del Comune.

ART.8- PERSONALE – OSSERVANZA DELLE NORME IN MATERIA DI LAVORO

Al personale impiegato nel servizio dovranno essere applicate tutte le vigenti disposizioni di legge, contrattuali e regolamentari, i contratti collettivi di lavoro, ivi comprese le successive modificazioni, sia per quanto riguarda il trattamento giuridico ed economico, che per quanto riguarda il trattamento assistenziale, assicurativo, previdenziale, per la sicurezza del lavoro, per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene sul lavoro.

Il prestatore del servizio è tenuto altresì a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi, anche dopo la scadenza, fino alla loro sostituzione o rinnovo.

Il prestatore del servizio è tenuto inoltre ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (D. Lgs. n. 81/2008).

Entro la data di stipula del contratto o della consegna del servizio se antecedente, il prestatore del servizio dovrà documentare di essere in regola con il D. Lgs. n. 81/2008 e smi ed in particolare di:



aver nominato il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;

aver effettuato la Valutazione dei Rischi relativa all'attività oggetto dell'appalto e redatto il relativo documento.

ART.9 – MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio di apertura e chiusura dei ponti mobili per garantire il transito dei natanti dovrà essere assicurato dalle ore 8.00 alle ore 20.00 di ogni giorno compresi quelli festivi dal 1 aprile al 31 ottobre.

Su prenotazione nei mesi invernali di ogni ovvero dal 1 novembre al 31 marzo dalle ore 8.00 alle ore 20.00 e dal 1 aprile al 31 ottobre dalle ore 20.00 alle ore 24.00.

Le modalità di prenotazione dovranno essere improntate alla massima semplicità offrendo anche l'opportunità della prenotazione on line sul sito web dedicato offrendo opportune informazione circa le modalità.

Il Comune si riserva la facoltà di applicare e riscuotere eventuali tariffe per l'espletamento del servizio.

Nel caso in cui per avarie dei manufatti pontili questi non potessero venire utilizzati, il prestatore del servizio è tenuto ad avvisare immediatamente l'Amministrazione Comunale e gli utenti interessati. Esso dovrà, inoltre, assicurare la tempestiva apertura dei manufatti garantendo la navigazione fluviale così come previsto dalla normativa vigente, attivandosi con la verifica dei problemi, i costi per gli interventi necessari alla sostituzione degli elementi non funzionanti onde permettere la pronta riattivazione del servizio.

Qualora le avarie dei manufatti pontili richiedano interventi di manutenzione straordinaria della loro eventuale chiusura dovrà essere data opportuna informazione agli utenti.

In caso di temporanea chiusura al traffico della rete viaria per interventi di manutenzione o in ogni altro caso dovuto a cause di forza maggiore, il prestatore del servizio, previo accordo con il Comune, dovrà darne tempestiva comunicazione agli utenti.

Il prestatore del servizio dovrà altresì dare immediata comunicazione al Comune di tutti gli incidenti che dovessero verificarsi durante il servizio, anche nel caso in cui non ne fosse derivato alcun danno.

In caso di eventi che comportino un'interruzione o di variazione di orario il Comune si impegna ad avvertire il prestatore del servizio tempestivamente o almeno 24 ore prima, ove possibile e il prestatore del servizio si impegna conseguentemente a modificare le modalità di svolgimento del servizio e informare gli utenti.

ART.10 – ULTERIORI OBBLIGHI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO



L'aggiudicatario, prima della firma del contratto e, comunque prima dell'avvio del servizio, trasmette ai Servizio Manutenzione e Protezione Civile del Comune:

- elenco nominativo del personale impiegato per il servizio, con gli estremi dei documenti di lavoro e assicurativi;
- attestazione che il personale con l'avvio del servizio e per tutta la durata del medesimo è munito di apposito distintivo di riconoscimento riportante anche l'impresa affidataria del servizio;

Prima dell'inizio del servizio per ciascun successivo anno solare il prestatore del servizio dovrà confermare tutti i dati sopra indicati o provvedere al relativo aggiornamento.

ART.11 - VERIFICHE E CONTROLLI

Al fine di valutare l'andamento del servizio, e le eventuali nuove esigenze che insorgessero durante l'appalto, verranno effettuate di norma almeno due verifiche annuali tra il responsabile della Ditta, o un suo delegato, e il responsabile del Comune, o suo delegato.

Potranno essere attivate, in collaborazione con il prestatore del servizio, altre forme di verifica dell'andamento del servizio come ad esempio questionari rivolti all'utenza o altri strumenti atti a raccogliere informazioni sul servizio. In ogni momento il prestatore del servizio può proporre al Comune innovazioni che, nel rispetto del presente capitolato, siano funzionali a migliorare la qualità del servizio.

Il Comune si riserva, in ogni momento, la facoltà di effettuare controlli sul personale, sulle modalità di esecuzione del servizio, per accertare che lo stesso sia conforme all'appalto; in caso di accertate inadempienze saranno applicate le sanzioni di legge, se ricorre il caso, e quelle previste all'art. 17.

ART. – PAGAMENTI

Il prestatore del servizio dovrà emettere fatture trimestrali (ogni 3 mesi) .

Il pagamento sarà effettuato a mezzo mandato del Tesoriere dell'Ente di norma entro 30 gg. dalla data di ricevimento delle singole fatture da parte dell'Ufficio Protocollo, previa esibizione della documentazione attestante i versamenti dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori, salvo che l'Amministrazione Comunale disconosca la regolarità delle fatture stesse e proceda, in conseguenza, a contestazioni e comunque successivamente alla verifica prevista di legge vigente all'epoca della presentazione della fattura.

Dal pagamento del corrispettivo sarà detratto l'importo delle eventuali penalità applicate.

In ogni caso sull'importo netto progressivo delle fatture è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo



l'approvazione da parte della stazione appaltante dell'attestazione di regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

ART. 13 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Impresa aggiudicataria assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari conseguenti alla sottoscrizione del contratto per l'affidamento del servizio, nelle forme e con le modalità previste dall'art. 3 della legge 13.8.2010 n. 136 e s.m.i.

L'Impresa aggiudicataria, in particolare, si impegna a trasmettere alla stazione appaltante, entro 7 giorni dall'accensione del/i conto/i dedicato/i al contratto o, se già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni connesse al contratto, gli estremi del/i conto/i, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate alle operazioni sullo/gli stesso/i.

L'Impresa aggiudicataria si impegna, inoltre, a comunicare alla stazione appaltante ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in questione, entro 7 giorni dal verificarsi della stessa. Nel caso in cui l'Impresa aggiudicataria non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al punto precedente, la stazione appaltante avrà facoltà di risolvere immediatamente il contratto mediante semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo raccomandata AR, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti da tale inadempimento.

L'Impresa aggiudicataria si impegna a far sì che, nelle fatture o documenti equipollenti emessi nei confronti dell'ente per il pagamento di quanto dovutogli, il conto corrente di appoggio del pagamento richiesto sia sempre compreso fra quelli indicati ai sensi del comma 1 del presente articolo.

ART. 14 - REVISIONE PREZZI

A decorrere dalla seconda annualità del contratto, il corrispettivo del servizio potrà essere sottoposto all'adeguamento del prezzo, ai sensi e con le modalità previste dall'art. 115 del D.Lgs. 163/2006, su richiesta della ditta affidataria che ha l'obbligo di documentare i maggiori costi per i quali richiede l'adeguamento e non potrà essere superiore alla variazione calcolata con la revisione dei prezzi contrattuali su base ISTAT.

L'aggiornamento dei prezzi su base ISTAT sarà attuato mediante le seguenti formule:

$$Ca = Cb \times (1 + \text{ISTAT})$$

Dove:

Ca = canone aggiornato dall'inizio dell'anno in corso

Cb = canone base (di aggiudicazione)

ISTAT = indice di incremento dell'ISTAT con riferimento alla data di aggiudicazione.

ART. 15 – SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE



E' ammesso il subappalto del servizio oggetto di gara in misura non superiore al 30% dell'importo complessivo del contratto.

L'affidamento in subappalto è sottoposto a tutte le condizioni di cui all'art. 118, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.. In particolare, il concorrente all'atto dell'offerta dovrà indicare le parti del servizio che intende subappaltare.

Il subappalto lascia impregiudicata la completa responsabilità dell'appaltatore aggiudicatario verso la stazione appaltante.

E' vietata la cessione anche parziale del contratto, pena l'immediata risoluzione dello stesso ed il risarcimento dei danni e delle spese causati al Comune.

ART. 16 - RESPONSABILITA' E ALTRE GARANZIE

È posta a carico dell'appaltatore ogni piena e diretta responsabilità gestionale del servizio affidato, liberando a pari titolo l'Amministrazione comunale ed impegnandosi ad eseguire ogni prestazione "a regola d'arte", nel rispetto delle prescrizioni del presente disciplinare, del capitolato speciale d'oneri di appalto e di ogni normativa vigente in materia, mediante propria autonoma organizzazione imprenditoriale.

L'appaltatore risponderà direttamente, penalmente e civilmente, dei danni, infortuni od altro che dovessero accadere alle persone, siano esse utenti, dipendenti dell'aggiudicatario o terzi, ed alle cose tutte durante lo svolgimento o in conseguenza del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione o di compensi da parte del Comune, fatti salvi gli interventi in favore dell'impresa da parte di società assicuratrici.

Conseguentemente, l'appaltatore esonera l'Istituzione, che riveste esclusivamente funzioni tecnico-amministrative, da qualsiasi azione, nessuna esclusa, che eventualmente potesse contro i medesimi essere intentata.

A garanzia di quanto sopra l'appaltatore dovrà essere provvista di polizze assicurative, da presentarsi prima della stipula del contratto e comunque prima dell'avvio del servizio, valevoli per un periodo pari alla durata del contratto stesso. In particolare l'aggiudicatario dovrà disporre e presentare all'Amministrazione:

a) polizza Responsabilità civile verso terzi (RCT) a garanzia, per tutte le prestazioni di servizio: l'impresa appaltatrice dovrà munirsi a proprie spese di idonea copertura assicurativa dai danni relativi ai rischi inerenti la gestione affidata, con le seguenti caratteristiche minime:

1. La polizza dovrà essere stipulata con riferimento all'appalto del servizio di cui al presente capitolato e dovrà avere durata pari a quella dell'appalto;
2. La polizza dovrà prevedere un massimale unico per sinistro e per anno non inferiore a € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00). Il massimale previsto dalla polizza non è da ritenersi in alcun modo limitativo della responsabilità assunta dall'impresa appaltatrice sia nei confronti di terzi, sia nei confronti dell'Amministrazione comunale;



3. la polizza dovrà espressamente prevedere la rinuncia di rivalsa da parte della compagnia assicuratrice per le somme pagate a titolo di risarcimento del danno a terzi, per sinistri liquidati ai sensi di polizza, nei confronti di chicchessia, compresi l'Amministrazione comunale e i suoi dipendenti - fatti salvi i casi di dolo.

Copia della polizza dovrà essere presentata al Comune di Mira almeno 20 giorni prima dell'inizio del servizio e comunque prima della stipula del contratto. Successivamente la ditta appaltatrice dovrà trasmettere al Servizio manutenzione e Protezione civile copia della quietanza annuale del premio dovuto.

ART.17 – SANZIONI E PENALITA'

Il prestatore nell'esecuzione del servizio, ha l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e regolamentari che riguardano il servizio stesso, da quanto previsto nel presente capitolato nonché dagli impegni assunti con la presentazione dell'offerta.

Nei casi di inadempimento degli obblighi contrattuali che non comportino la risoluzione del contratto ai sensi del successivo del presente Capitolato, all'Impresa aggiudicataria, indipendentemente dall'eventuale applicazione delle sanzioni previste, potrà essere irrogata una penale di entità variabile da un minimo di Euro 250,00 ad un massimo di Euro 1.500,00 per ogni singola infrazione.

Si riporta di seguito l'elenco delle violazioni più indicative con la relativa sanzione:

- a) mancata operatività del personale incaricato quale referente: € 1.000,00;
- b) ritardo ingiustificato nell'esecuzione delle manovre di apertura superiori ai venti minuti: € 500,00;
- c) mancata presentazione o ritardo ingiustificato nella presentazione della documentazione richiesta dagli uffici comunali: € 250,00;
- d) sospensione ingiustificata del servizio : € 1.000,00;
- l) inadempienze che provochino grave pregiudizio al funzionamento del servizio: da € 500,00 ad € 1.500,00.

L'applicazione della penale sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, mediante lettera raccomandata A.R., alla quale la ditta avrà facoltà di presentare contro deduzioni entro e non oltre 7 giorni dal ricevimento della stessa.

L'Amministrazione Comunale provvederà al recupero della penality mediante detrazione sui corrispettivi dovuti per le prestazioni rese dall'affidatario del servizio.

L'applicazione della penale non estingue eventuali rivalse da parte dell'Amministrazione Comunale e/o di terzi, per danni provocati dalle infrazioni o dalle inadempienze stesse.

ART. 18 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO



Il contratto potrà essere dichiarato risolto di diritto dall'Amministrazione Comunale per i seguenti motivi:

- a) qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dalla Ditta aggiudicataria nel corso della procedura di gara;
- b) nel caso di insolvenza o di grave dissesto economico e finanziario della Ditta aggiudicataria, risultante dall'avvio di una procedura concorsuale o dal deposito di un ricorso/istanza che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari della Ditta aggiudicataria;
- c) nel caso in cui taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico della Ditta siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
- d) nel caso in cui la Ditta aggiudicataria perda i requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica attraverso la quale la stessa si è aggiudicata l'appalto, nonché richiesti per la stipula del contratto;

Nell'ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) del precedente comma, il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito di comunicazione dell'Amministrazione Comunale, in forma di lettera raccomandata A.R. e senza altra formalità.

Qualora nel corso del rapporto di contrattuale il servizio non venisse attuato secondo quanto previsto nel presente Capitolato, l'Amministrazione Comunale potrà, dopo tre formali contestazioni, recedere dal rapporto, con semplice comunicazione da trasmettere con lettera raccomandata A.R., rimanendo salvo il diritto al risarcimento di eventuali danni.

Nei casi di risoluzione, l'Amministrazione Comunale sarà tenuta a corrispondere alla Ditta Appaltatrice soltanto il corrispettivo contrattuale delle prestazioni regolarmente effettuate sino al giorno della risoluzione, dedotte le eventuali penalità e spese sostenute.

Nel caso di risoluzione la Ditta Appaltatrice incorre nella perdita della cauzione definitiva, che resta incamerata dal Comune, salvo l'ulteriore risarcimento del danno.

Qualora venga adottato un nuovo sistema di gestione del servizio di apertura e chiusura dei ponti mobili, o sia ravvisata l'opportunità della soppressione, totale o parziale, del servizio, o ne venisse sospeso l'esercizio per cause di forza maggiore, l'appalto potrà essere interrotto con preavviso da effettuarsi mediante posta elettronica certificata o lettera raccomandata, e il contratto potrà essere risolto, anche parzialmente, senza alcun indennizzo alla Ditta Appaltatrice. Nel caso di risoluzione parziale, l'importo dovuto alla Ditta Appaltatrice sarà quello risultante dalle prestazioni effettivamente effettuate sino al giorno della risoluzione.

Il contratto può essere inoltre risolto per violazione degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62.



ART. 19– TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

Per ciò che concerne il rispetto della normativa in materia di privacy, con esclusivo riferimento alle attività rientranti nel servizio oggetto del contratto, l'impresa aggiudicataria, unitamente al conferimento dell'appalto è nominata ex D.Lgs. 196/03 responsabile del trattamento dei dati di qualsiasi natura, concernenti i fruitori del servizio.

L'impresa è pertanto autorizzata a svolgere tutti i trattamenti dei dati suddetti necessari per l'espletamento del servizio, sia in forma cartacea che elettronica.

I dati dovranno essere trattati nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 196/03, con particolare riferimento alla liceità, alla correttezza, alla riservatezza ed alla adozione delle prescritte misure di sicurezza.

L'impresa non è autorizzata a riprodurre, diffondere o comunicare a terzi i dati suddetti se non per le finalità sopradescritte, fatti salvi i casi di estrema necessità in cui la comunicazione dei dati è indispensabile per la tutela dell'incolumità degli assistiti (es.: comunicazione di dati a strutture sanitarie in caso di infortuni, incidenti o qualora si renda necessario in caso di ricoveri d'urgenza degli assistiti durante il servizio).

Il Responsabile Unico del Procedimento potrà impartire, qualora fosse necessario, ulteriori particolari istruzioni su come debbano essere trattati i suddetti dati.

Qualsiasi utilizzo e/o trattamento improprio o non conforme alle disposizioni del D. Lgs. 196/03 comporterà la piena ed esclusiva responsabilità dell'impresa.

L'impresa è infine tenuta a rendere edotti i propri collaboratori e operatori delle suddette norme fermo restando che gli stessi operano sotto la sua diretta ed esclusiva responsabilità. E' tenuta inoltre a comunicare ai Servizio Manutenzione Protezione Civile del Comune di Mira il nominativo del soggetto nominato Responsabile del trattamento dei dati.

ART. 20 –CONTROVERSIE GIUDIZIARIE

Ove dovessero insorgere controversie tra Amministrazione Comunale ed il prestatore del servizio in ordine all'interpretazione ed all'esecuzione del contratto conseguente all'aggiudicazione del presente appalto, il prestatore non potrà sospendere né rifiutare l'esecuzione del servizio, in attesa che vengano assunte, di comune accordo, le decisioni in ordine alla prosecuzione dello svolgimento dell'appalto.

Ove detto accordo non dovesse essere raggiunto entro 60 giorni dalla contestazione inviata per iscritto, ciascuna delle parti avrà facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria.

Per tutte le controversie che dovessero insorgere sarà competente in via esclusiva il Foro di Venezia.

ART. 21 – DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO



L'Impresa appaltatrice dovrà costituire, all'atto della stipulazione del contratto, la cauzione definitiva in uno dei modi e secondo quanto indicato dall'art. n. 113 del D.Lgs. 163/2006,

Tale cauzione viene richiesta a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente Capitolato, dell'eventuale risarcimento danni, nonché del rimborso delle spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere durante la gestione a causa di inadempimento dell'obbligazione o cattiva esecuzione del servizio da parte della ditta appaltatrice, ivi compreso il maggior prezzo che il Comune dovesse pagare in caso di diversa assegnazione del contratto già aggiudicato alla Ditta, nonché in caso di risoluzione del contratto stesso per inadempienze della ditta appaltatrice.

Resta salvo per il Comune l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

La Ditta è obbligata a reintegrare la cauzione di cui il Comune si sia avvalso, in tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto.

Art. 22 – SPESE CONTRATTUALI

Saranno a carico dell'impresa aggiudicataria le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto.

ART. 23 – NORME FINALI E DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato, si fa esplicito rinvio alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia, e alle disposizioni contenute nel Codice Civile.

LA POSIZIONE
Arch.  *Gabriella Berlinggia*

DIRIGENTE LL. PP.
Arch. Cinzia Pasin 

